



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 settembre 2012
(OR. en)**

13824/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0380 (COD)**

**PECHE 345
CADREFIN 395
CODEC 2143**

NOTA

delle: delegazioni di Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 17870/11 PECHE 368 CADREFIN 162 CODEC 2255 - COM(2011) 804 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata]
- Posizione comune di Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna

Si allega per le delegazioni la posizione comune sul sistema di attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, presentata dalle delegazioni citate in oggetto.

Posizione comune di Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna sul sistema di attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

La Commissione riconosce la necessità di semplificare le norme e razionalizzare le procedure amministrative nella sua proposta relativa al quadro finanziario pluriennale e nell'agenda di semplificazione di accompagnamento per il QFP 2014-2020. A tale riguardo, la proposta relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) suggerisce che i meccanismi di attuazione vengano allineati al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) allo scopo di ridurre i costi amministrativi grazie all'approccio unificato in termini di gestione e controllo.

Tuttavia, nella pratica la proposta della Commissione si sta allontanando da tale importante obiettivo. Il passaggio proposto dall'attuale sistema al modello del FEASR incrementerebbe i costi amministrativi e creerebbe maggiori obblighi in materia di monitoraggio e rendicontazione.

Si rilevi che la valutazione intermedia dei programmi del Fondo europeo per la pesca (FEP) è giunta alla conclusione che l'attuale sistema di attuazione è efficace e funziona correttamente in un'ampia maggioranza di Stati membri.

All'inizio dell'attuale periodo di programmazione, gli Stati membri hanno investito molte risorse nell'allineamento dei sistemi di gestione e controllo ai fondi strutturali. È già stato possibile utilizzare lo stesso personale per l'attuazione di entrambi i fondi per lo sviluppo rurale e la pesca in settori in cui ciò è fattibile come la contabilità e rendicontazione. L'allineamento obbligatorio dei sistemi di gestione può persino comportare effetti controproducenti e distruggere le sinergie già realizzate. L'allineamento, ad esempio, delle date per le relazioni comporterebbe un aumento del carico di lavoro nello stesso periodo.

Tenendo conto dell'attuale situazione economica in cui gli Stati membri sono costretti a conseguire risparmi a livello amministrativo, la semplificazione del sistema di attuazione e la riduzione dei costi amministrativi costituiscono una priorità assoluta per gli Stati membri.

Oltre ai maggiori costi del sistema di attuazione, la fase di trasferimento aumenterà anche i rischi di ritardi nell'attuazione dei programmi e di inadempienze amministrative. Inoltre, ciò significherebbe che lo Stato membro dovrebbe attuare contestualmente per un certo periodo di tempo due modelli di gestione diversi.

Perciò:

- il sistema di attuazione del FEAMP dovrebbe basarsi sul modello dei fondi strutturali anziché sul modello del Fondo per lo sviluppo rurale. Ciò richiede di apportare modifiche alla proposta relativa al FEAMP;
- sono altresì necessarie modifiche sugli aspetti relativi al FEAMP della proposta recante disposizioni comuni, fatta salva la posizione globale degli Stati membri sugli articoli seguenti che riguardano anche gli altri fondi trattati nell'ambito del quadro strategico comune (QSC) previsto:
 - nell'articolo 55, paragrafo 2, soppressione dei termini "e del FEAMP";
 - nell'articolo 64, paragrafo 6, lettera a), inclusione dei termini "e il FEAMP" dopo "Fondo di coesione";
 - nell'articolo 64, paragrafo 6, lettera b) soppressione dei termini "e il FEAMP";
- Il sistema di attuazione del FEAMP dovrebbe essere efficiente in termini di costi e i suoi requisiti dovrebbero tenere conto delle dimensioni limitate del fondo.